



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)  
E-mail: [cr.lazio01@lnd.it](mailto:cr.lazio01@lnd.it)

### **Stagione Sportiva 2025-2026**

## **Comunicato Ufficiale N. 52 del 12/09/2025**

### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione dell'11 settembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, GIUSEPPE SANSOLINI,  
LIVIO ZACCAGNINI

**12) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LEONARDO MARIA RISI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. POL. PETRIANA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ LA SOCIETÀ A.S.D. POL. PETRIANA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.**

Il Tribunale Federale Territoriale,

#### **DELIBERA**

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Risi Leonardo Maria, n.7 gare di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026;
- Petriana, euro 600,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE  
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti



**13) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO STOCCHI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ ASD PRO ALBA CANINO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ PRO ALBA CANINO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.**

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Stocchi Marco, n.6 mesi di inibizione;
- Pro Alba Canino, euro 600,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE  
F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**14) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA SIMONETTI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ LODIGIANI CALCIO 1972 A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. H), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, NONCHÉ DALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA "POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI" ADOTTATA DALLA FIGC, DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. D), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, NONCHÉ DALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA "POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI" ADOTTATA DALLA FIGC, DEL SIG. ALEXANDRU YONUT CIOREI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ LODIGIANI CALCIO 1972 A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. H), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. D), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, IL SIG. ALESSANDRO PRISCO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ LODIGIANI CALCIO 1972 A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. H), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E**



DISCRIMINAZIONI, DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. D), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, IL SIG. FABIANO QUARANTA, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ LODIGIANI CALCIO 1972 A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. D), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, IL SIG. DANILO DI BIAGIO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ LODIGIANI CALCIO 1972 A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. H), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. D), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ LODIGIANI CALCIO 1972 A.S.D., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Simonetti Andrea, n.1 anno di inibizione;
- Ciorei Alexandru Yonut, n.1 anno di squalifica;
- Prisco Alessandro, n.1 anno di squalifica;
- Quaranta Fabiano, n.4 mesi di squalifica;
- Di Biagio Danilo, n.6 mesi di squalifica;
- Lodigiani Calcio 1972, euro 2.500,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti



**II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI  
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, GIUSEPPE SANSOLINI

**15) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. HASSEN SAMUELE EUCHI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. VIS SEZZE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 38 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.**

Il Tribunale Federale Territoriale,

**DELIBERA**

Di ritenere il deferito responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l'effetto, di comminare allo stesso la seguente sanzione:

- Euchì Hassen Samuele, n.4 gare di squalifica.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Zaccagnini

**Pubblicato in Roma il 12 settembre 2025**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Roberto Avantageggiato